

Comune di Caramanico Terme

Provincia di Pescara

UFFICIO ELETTORALE

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità. Elettori fisicamente impediti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003;

Visto l'art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati»;

Visto l'art. 50 della legge n. 352 del 25 maggio 1970, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»,

RENDE NOTO

1°) Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, dell'apposito certificato medico, possono richiedere al comune di iscrizione nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di un timbro sulla tessera elettorale personale.

Gli interessati possono richiedere l'apposizione di detto timbro, presentando, durante le ore di apertura dell'ufficio elettorale comunale al pubblico:

- a) la tessera elettorale;
- b) apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

2°) Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (*che non si siano avvalsi e che non intendano avvalersi della facoltà di cui al punto 1*), debbono rivolgersi al funzionario medico designato dall'A.U.S.L. per il rilascio della prescritta certificazione (*in duplice copia per l'eventuale ballottaggio*) nel presidio di San Valentino in A.C., nei giorni di mercoledì e venerdì, ore antimeridiane.:

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, lì 16 aprile 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SANELLI MARIA TERESA
Sanelli Maria Teresa

**Comune di Caramanico Terme
Provincia di Pescara**

UFFICIO ELETTORALE

VOTAZIONI DEL 26 maggio 2019

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«**Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno **6 MAGGIO 2019**, (20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale.

In caso di Elezioni comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

L'Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla Residenza municipale, li 16 APRILE 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SANELLI MARIA TERESA
Sanelli Maria Teresa